

**CONTRATTO TRANSITORIO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI
DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6
DI SANLURI E LO STUDIO RADIOLOGICO DR. F. E M. TOCCO S.A.S.
GUSPINI
ANNO 2013**

Contratto tra l'Azienda Sanitaria Locale n.6 di Sanluri e la struttura Sanitaria Studio radiologico dr. F. e M. Tocco S.a.s. Guspini per l'acquisizione di prestazioni sanitarie negli anni 2013 – 2014.

L'anno 2013, addì 30 del mese di ~~Settembre~~ in Sanluri tra l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri (di seguito denominata Azienda) con sede in Sanluri nella via Ungaretti n. 9, nella Persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dr. Salvatore Piu nato a Muravera il 03 Gennaio 1950 da una parte

e

la Struttura sanitaria Studio radiologico dr. F. e M. Tocco S.a.s. Guspini (di seguito denominata Struttura), con sede in San Gavino Monreale, Via Convento, 32, nella persona del Legale Rappresentante Dr. Tocco Marco Nato/a a San Gavino Monreale il 12/12/1952, dall'altra,

HANNO CONVENUTO E STIPULATO QUANTO SEGUE.

Premesso:

- che la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006 all'articolo n. 8, prevede per le ASL la stipula dei contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- che con la deliberazione della Giunta regionale n. 30/33 del 2 agosto 2007 è stato recepito l'accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Sardegna, per l'approvazione del Piano di rientro, di riqualificazione e di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- che con la Delibera della Giunta regionale n. 52/24 del 27.11.2009 è stato approvato il Piano di riqualificazione e riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale. "Programma dei provvedimenti di attuazione per l'anno 2009";
- che l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private è disciplinato dai principi di cui agli articoli 1 e 3 della LR 10/2006;
- che ai sensi del comma 2 dell'art. 3, LR n. 10/2006 la remunerazione delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati è subordinata alla stipulazione dei rapporti contrattuali definiti ai sensi dell'art. 8 della stessa legge;
- che in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 35/23 del 18.10.2010, l'Azienda Sanitaria Locale è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei volumi di attività e dei correlati livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale, per ciascuna macroarea, nel rispetto degli obiettivi economico-finanziari di cui all'accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Sardegna, sottoscritto in data 31 luglio 2007, relativo all'approvazione del "Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e d'individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";
- che l'Azienda acquisisce e tiene conto di eventuali deleghe di committenza, con relativi volumi di attività e tetti di spesa, formalizzate da parte di altre ASL per prestazioni che non possono essere garantite nei rispettivi territori. In mancanza di delega di committenza la ASL nella quale insiste la struttura determinerà il tetto di spesa in misura non superiore a quella registrata nel corso dell'ultimo anno disponibile e tenuto conto degli obiettivi di spesa previsti nella delibera della Giunta Regionale n. 57/13 del 31.12.2009;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 19/6 del 28 aprile 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato definito il Nomenclatore Tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- che la deliberazione della Giunta regionale n. 43/9 del 20 dicembre 2002, e le successive modificazioni e integrazioni (deliberazione della Giunta regionale n. 11/7 del 21 marzo 2006; deliberazione della Giunta regionale n. 41/29 del 29 luglio 2008) è stata data attuazione alle disposizioni sui LEA, in particolare per quanto attiene alle condizioni cliniche di erogabilità delle prestazioni parzialmente escluse appartenenti

- alla branca di medicina fisica e riabilitativa, alle prestazioni di densitometria ossea e di chirurgia refrattiva;
- che con la delibera della Giunta regionale n. 30/36 del 2 agosto 2007 sono stati dati indirizzi alle ASL per l'applicazione degli sconti tariffari previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private accreditate per conto del Servizio Sanitario Regionale.
 - che con decreto legge n. 52/2012, convertito con modifiche in legge n. 94/2012, "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2012, il Governo ha provveduto all'applicazione della Spendig review ai tetti di spesa per la specialistica convenzionata consolidatisi nell'esercizio 2011.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONCORDATO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE
CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

ARTICOLO 1 - LEGITTIMAZIONE CONTRATTUALE E OGGETTO DEL CONTRATTO

La Struttura "Studio radiologico dr. F. e M. Tocco S.a.s. Guspini" è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto accreditata provvisoriamente con provvedimento n. 1315 del 30/12/2010, adottato dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 34/26 del 18 ottobre 2010 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali.

Il contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili, distinte per tipologia e branca specialistica (riportate nell'allegato Y al presente atto);
- **IL TETTO DI SPESA PREVENTIVATO** (a fronte del volume e delle tipologie di prestazioni concordate) determinato al netto degli sconti tariffari e della compartecipazione al costo stimata (riportato nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di adeguamento delle tariffe rispetto alle attività rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'Azienda e le sanzioni previste in caso d'inadempienza;
- il debito informativo della Struttura verso l'Azienda in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.

ARTICOLO 2 - REQUISITI AUTORIZZATIVI E DI ACCREDITAMENTO

La Struttura ai fini della sottoscrizione del presente contratto dovrà presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), e il certificato d'iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla CCIAA, con l'attestazione di sussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e della dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del DPR 3 giugno 1998 n. 352.

L'Azienda - fatta salva la segnalazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per gli adempimenti di competenza - dovrà accertare che, riguardo alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura mantenga i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali.

L'Azienda dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate e i volumi di attività siano riconducibili a quanto accreditato dalla Regione. La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e la ASL si impegna a verificare la permanenza degli stessi.

Il contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;

- il volume e le prestazioni erogabili, distinte per tipologia e branca specialistica (riportate nell'allegato Y al presente atto);
- **IL TETTO DI SPESA PREVENTIVATO** (a fronte del volume e delle tipologie di prestazioni concordate) determinato al netto degli sconti tariffari e della compartecipazione al costo stimata (riportato nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di adeguamento delle tariffe rispetto alle attività rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'Azienda e le sanzioni previste in caso d'inadempienza;
- il debito informativo della Struttura verso l'Azienda in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.

ARTICOLO 3 - ASSETTO ORGANIZZATIVO E DOTAZIONE ORGANICA

La Struttura eroga prestazioni di diagnostica per immagini con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti alla dotazione previsti nella delibera della Giunta Regionale n 2/19 del 19 gennaio 2010 e successive, si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto.

La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti esplicitati nell'articolo 2, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal legale rappresentante della Struttura, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale l'Unità Operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato e la dichiarazione che in capo a detto personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale. Tal elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni eventuale successiva modifica e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.

ARTICOLO 4 - ULTERIORI REQUISITI DI QUALITÀ

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti e operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali sia per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La Struttura inoltre garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi.

La Struttura si impegna inoltre al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, sia nei trattamenti interni sia nelle eventuali comunicazioni esterne.

In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda sui dati personali degli assistibili finalizzati a facilitare e rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, la Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, a utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto.

ARTICOLO 5 – CONTROLLI INERENTI AL MANTENIMENTO DEI REQUISITI AUTORIZZATIVI E DI ACCREDITAMENTO

L'Azienda può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti il mantenimento dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora l'Azienda accerti la mancanza dei predetti requisiti, dovrà segnalarlo al Servizio competente

dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Successivamente ai provvedimenti adottati dall'Assessorato, l'Azienda potrà risolvere di diritto ex articolo 1456 del codice civile il contratto, dandone altresì formale comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità.

Fatta salva l'ipotesi sopra descritta, il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, di cui all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Direttore generale dell'Azienda.

ARTICOLO 6 - PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni indicate nell'allegato Y, parte integrante del presente contratto, individuate con la codifica del Nomenclatore Tariffario Regionale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 19/6 del 28 aprile 1998, e successive modificazioni e integrazioni, (s.m.i.), in conformità alle modalità ivi previste, o con quelle determinate da eventuali future modifiche.

La Struttura si impegna a rispettare le soglie minime, per singoli raggruppamenti omogenei di attività, stabilite (in termini di volume e valorizzazione) nell'allegato Y.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico sanitari, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

La Struttura si impegna inoltre a dare immediata comunicazione ai responsabili dell'Azienda delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia.

La Struttura garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni, dei tempi e delle liste d'attesa per ciascuna prestazione o agenda e le comunica all'Azienda.

Articolo 7 – Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni oggetto del presente disciplinare si accede mediante prescrizione su ricettario SSN.

La Struttura dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell'utente e il rispetto delle disposizioni normative in materia di prescrizioni e di prestazioni specialistiche.

Le prestazioni saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta o nel rispetto delle priorità d'accesso disciplinate dalla normativa vigente.

L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto dei principi sotto elencati:

- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo le linee guida specifiche e secondo i principi della medicina basata sulle evidenze clinico - scientifiche, nel rispetto dei tempi minimi di trattamento ove previsti;
- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato.

ARTICOLO 8 - APPROPRIATEZZA CLINICA

In coerenza col principio di appropriatezza, la struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno diagnostico terapeutico del

paziente e nel rispetto delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM 29 novembre 2001 e le successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 9 - DEBITO INFORMATIVO

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo (File C e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente), nei confronti dell'Azienda e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.

ARTICOLO 10 - SISTEMA TARIFFARIO E VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni ambulatoriali oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, suscettibili di aggiornamento e/o adeguamento in conformità a specifici provvedimenti regionali.

Le tariffe sono considerate al netto degli sconti determinati secondo le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 30/36 del 2 agosto 2007.

Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto netto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita al netto degli sconti, decurtata secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente contratto.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto s'intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata A/R.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso d'incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui all'allegato Y si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno sfioramento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto anche un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive. Pertanto, i maggiori costi conseguenti ad eventuali aumenti delle tariffe dovranno comunque essere assorbiti dall'incremento delle regressioni tariffarie derivanti dall'applicazione dei tetti di spesa e/o dalla riduzione dei volumi delle prestazioni sanitarie meno appropriate.

ARTICOLO 11 - TETTO DI SPESA

Il tetto di spesa netto previsto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale è il seguente:

Anno 2013 - Tetto Netto € 23.112,67:

Nei limiti del tetto di spesa netto, di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto delle soglie minime (in termine di volume e valorizzazione) stabilite dall'allegato Y.

La Struttura si impegna a non superare il tetto netto di spesa contrattato, oltre il quale si applicherà la decurtazione tariffaria di cui all'articolo 12 del presente contratto, fino al raggiungimento del tetto lordo, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.

Il tetto di spesa lordo annuale previsto è il seguente:

Anno 2013 - Tetto Lordo € 23.228,23:

Nell'allegato Y il tetto di spesa complessivo è suddiviso per raggruppamenti omogenei di prestazioni.

Qualora non venga rispettata la soglia minima stabilita per ciascun raggruppamento omogeneo di prestazioni, la differenza tra la soglia minima contrattata e quanto effettivamente erogato dalla Struttura non potrà essere usata

per la compensazione. Le prestazioni rese a cittadini residenti fuori dell'ambito dell'Azienda e fuori regione, pur essendo oggetto di rendicontazione distinta, rientrano nel massimale contrattato

ARTICOLO 12 - SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare il tetto massimo di spesa riportato nell'art. 11 e le soglie minime di prestazione per ciascun raggruppamento omogeneo, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Per le prestazioni eventualmente erogate oltre i tetti di spesa netti contrattati, si applica la decurtazione del 20% della tariffa, fino al raggiungimento del tetto lordo, oltre il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.

La decurtazione applicata sarà calcolata su base annuale.

13 - METODOLOGIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI

La Struttura documenta l'attività sanitaria erogata per mezzo del flusso informativo FILE C, che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. Il FILE C deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni prescritte sul ricettario SSN dal medico di fiducia e non possono essere in nessun caso modificate e/o integrate.

L'Azienda effettuerà controlli informatici sul FILE C e i controlli sulle singole impegnative secondo le specifiche previste.

I controlli dovranno, tra l'altro, riguardare:

- l'appropriatezza delle prestazioni richieste rispetto a quanto previsto nel nomenclatore tariffario regionale;
- il rispetto delle indicazioni previste sull'erogabilità delle prestazioni nei provvedimenti regionali di applicazione dei L.E.A.;
- il rispetto delle condizioni di prescrivibilità in rapporto alla diagnosi;
- le modalità di erogazione delle prestazioni.

Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti. In caso di irregolarità formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione ove consentito.

ARTICOLO 14 – FATTURAZIONE E RISCONTRI DOCUMENTAZIONE

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'Azienda con cadenza mensile. Per consentire la regolare trasmissione dei flussi di attività sanitari alla Regione Sardegna ed al Ministero della Salute, eventuali fatture integrative possono essere emesse esclusivamente entro il trimestre successivo a quello in cui ha avuto luogo la prestazione e dovranno essere inviate congiuntamente ad un FILE C integrativo coerente con la fattura.

La fattura sarà accompagnata da:

1. il FILE C relativo al dettaglio delle prestazioni effettuate;
2. il tabulato cartaceo contenente l'elencazione delle singole impegnative con indicazione delle prestazioni tariffate e dei ticket riscossi;
3. il riepilogo generale delle prestazioni, accorpate per codice, con relative tariffe;
4. gli originali delle prescrizioni su ricettario SSN.

Le prestazioni riepilogate dovranno essere suddivise come di seguito indicato:

- a) prestazioni erogate a favore di cittadini residenti nell'Azienda;
- b) prestazioni per cittadini residenti in altre Aziende della Regione;

- c) prestazioni a favore di cittadini di altre Regioni;
- d) stranieri con diritto all'assistenza.

Il volume fatturato relativo alle prestazioni del punto d) non verrà conteggiato nel tetto di spesa.

ARTICOLO 15 - PAGAMENTI

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 applicato secondo le disposizioni regionali.

La Struttura dovrà provvedere ad inviare, mensilmente all'Azienda, oltre che i relativi dati di attività su supporto informatico "FILE C", un documento contabile (riepilogo) contenente il numero delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, indicando in calce sia il dodicesimo netto del tetto annuale di spesa sia la parte eccedente il dodicesimo medesimo.

A seguito del ricevimento del prospetto di liquidazione da parte dell'Azienda dall'accordo la Struttura presenterà, per il mese di riferimento, regolare fattura.

L'Azienda entro 60 giorni, a far data dalla presentazione della fattura, unitamente alle impegnative SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a alla liquidazione degli importi.

Entro 90 giorni dalla presentazione dell'ultima fattura dell'anno di validità del contratto, qualora venga accertato lo sfioramento del tetto annuale al netto della regressione, si applicherà il meccanismo della regressione tariffaria di cui all'articolo 12.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Qualora l'Azienda non ottemperasse nei termini riportati, sarà tenuta a corrispondere all'atto del pagamento del debito originariamente dovuto, gli interessi determinati nella misura e nelle modalità previste dall'art. 16, L.R. n. 3 del 29 aprile 2003, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte della Struttura.

ARTICOLO 16 – MODIFICA DEL CONTRATTO

In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.

ARTICOLO 17 – DURATA DEL CONTRATTO

Gli effetti del presente contratto decorrono dal 1 gennaio 2013 fino al 31.03.2013, con esclusione del rinnovo tacito.

Il contratto è redatto in triplice originale, una per ciascun contraente e una per l'Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R.

ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La struttura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3,

comma 9 bis, della L. 136/2010.

La Struttura si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 19 - REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^ della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico delle parti contraenti, in uguale misura.


Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.


ARTICOLO 20 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il Direttore Generale
Dr. Salvatore Piu



Studio radiologico dr. F. e M. Tocco S.a.s.
Guspini
Dr. Tocco Marco



Prestazione	Descrizione
87.16.1	ALTRA RADIOGRAFIA DI OSSA DELLA FACCIA
87.17.1	RADIOGRAFIA DEL CRANIO E DEI SENI PARANASALI
87.22	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE
87.23	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE)
87.24	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE
87.29	RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA COLONNA
87.43.1	RADIOGRAFIA DI COSTE, STERNO E CLAVICOLA
87.43.2	ALTRA RADIOGRAFIA DI COSTE, STERNO E CLAVICOLA
87.44.1	RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS
87.79	RADIOGRAFIA DELL' APPARATO URINARIO
88.19	RADIOGRAFIA DELL' ADDOME
88.21	RADIOGRAFIA DELLA SPALLA E DELL' ARTO SUPERIORE
88.22	RADIOGRAFIA DEL GOMITO E DELL' AVAMBRACCIO
88.23	RADIOGRAFIA DEL POLSO E DELLA MANO
88.26	RADIOGRAFIA DI PELVI E ANCA
88.27	RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA
88.28	RADIOGRAFIA DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA
88.29.1	RADIOGRAFIA COMPLETA DEGLI ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO
88.29.2	RADIOGRAFIA ASSIALE DELLA ROTULA
88.75.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE
Tetto Netto 2013	23.112,67
Tetto Lordo 2013	23.228,23



**Spett.le
Direzione Generale
Azienda ASL N. 6
SANLURI**

San Gavino Monreale, 31 dicembre 2012

Oggetto: proposta di accordo contrattuale transitoria per il primo trimestre 2013 per lo Studio Radiologico D.r i F. & M. Tocco S.a.s. (sede di Guspini).

In riferimento alla Vs. lettera di cui al protocollo PG/2012/0042971 del 21/12/2012 con la quale vengono richiesti alcuni documenti al fine di predisporre il rinnovo contrattuale per l'erogazione di prestazioni sanitarie nella branca di Diagnostica per immagini nell'ambito territoriale della ASL N. 6 da parte di questa struttura, si producono in allegato i seguenti documenti:

- ▲ Certificato d'iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla CCIAA, con l'attestazione di sussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e della dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del DPR 3 giugno 1998 n. 352.
- ▲ Elenco nominativo del personale, controfirmato dal legale rappresentante della Struttura, comprendente il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale l'Unità Operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno ed il tipo di contratto applicato.
- ▲ Fotocopia di un documento di riconoscimento

Il sottoscritto Dr. Marco Tocco, medico radiologo, legale rappresentante della società "Studio Radiologico Dottori F. e M. Tocco S.a.s." Cod.Fisc. e P.IVA n. 01311540924, con sede legale in San Gavino Monreale nella Via Convento n. 34 dichiara inoltre:

- La sede operativa di Guspini della società Studio Radiologico Dottori F. e M. Tocco S.a.s. esplica la specifica attività in regime di "Accreditamento Istituzionale Definitivo (come da determinazione dell'Assessorato Regionale alla Sanità n. 911 del 17/07/2012).
- Il personale non medico (cinque dipendenti regolarmente assunti a tempo indeterminato) e quello medico (due medici radiologi operanti in regime di libera professione) non si trova in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non avendo nessun rapporto lavorativo in essere con il SSN.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e nella attesa di un Vostro riscontro, si porgono distinti saluti.

Marco Tocco

**Studio Radiologico
D.r F. e M. TOCCO S.a.s.
Respons.: Dr. Marco Tocco**

Prot.:CEW/40/2013/CCA0001

3/1/2013

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAGLIARI
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01311540924
del Registro delle Imprese di CAGLIARI
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 106092 il 16/02/1983

Denominazione: STUDIO RADIOLOGICO DOTTORI F. E M. TOCCO - S.A.S.

Forma giuridica: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Sede:
SAN GAVINO MONREALE (CA) VIA CONVENTO, 34 CAP 09037

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:
STUDIORADIOLOGICOTOCCO@PEC.IT

Costituita con atto del 21/01/1983

Durata della società:
data termine: 31/12/2030

OGGETTO SOCIALE:

IMPIANTO E GESTIONE DI STUDI, AMBULATORI E/O CENTRI, SIA PROPRICHE DI TERZI, PER L'ESECUZIONE A FINI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI DI ATTIVITA' ATTINENTE ALLA BRANCA DELLA RADIOGNOSTICA, ECOGRAFICA, TERAPIA FISICA E ATTIVITA' SIMILI ED AFFINI PER PRESTAZIONI AL PUBBLICO E/O A FAVORE E/O PER CONTO DI ENTI MUTUALISTICI, ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI, ENTI OSPEDALIERI, ISTITUTI A CARATTERE SCIENTIFICO, ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI DI RICOVERO, CASE DI CURA, SOCIETA' ED AZIENDE, POLIAMBULATORIO E CENTRI DI DIAGNOSI E CURA, ENTI TERRITORIALI LOCALI, COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI, NAZIONALI, UNITA' SANITARIE LOCALI, DISTRETTI SANITARI, SOCIO - SANITARI E, COMUNQUE, ISTITUZIONI, STRUTTURE, PRESIDI, ORGANISMI IN GENERE PUBBLICI E PRIVATI FACENTI CAPO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.

AI FINI SUDETTI LA SOCIETA' POTRA' PARTECIPARE A BANDI DI CONCORSO, STIPULARE CONVENZIONI, ASSUMERE INCARICHI SALTUARI O PERIODICI E CONTINUATIVI.

LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE MOBILIARE O IMMOBILIARE, ATTIVA O PASSIVA, ECONOMICA, FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE RILEVANTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; POTRA' PARTECIPARE AD AZIENDE E SOCIETA' O ISTITUTI AVENTI MEDESIMI FINI O FINI COMPLEMENTARI SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO E POTRA', INOLTRE, COMPIERE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE ANCHE IN TEMPORANEO, POTRA' ISTITUIRE SEDI SECONDARIA, AGENZIE, STRUTTURE SUSSIDIARIE.

LA SOCIETA' POTRA' AVVALERSI DI CONSULENTI, DIPENDENTI, AUSILIARI, TECNICI, OPERATORI, PROFESSIONISTI, CON RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, PER L'ESPLETAMENTO DI QUA.

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

IL PRIMO E IL SECONDO COMMA DELL'ART. 6 DELL'ATTO COSTITUTIVO SONO SOSTITUITI DAL SEGUENTE:

ART. 6 LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO AL SOCIO ACCOMANDATARIO DR. TOCCO MARCO.
FERMO E INVARIATO IL RESTO DELL'ART. 6.

Prot.:CEW/40/2013/CCA0001

3/1/2013

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Valore nominale dei conferimenti in EURO 1.084,00

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/02/1983

Attività esercitata nella sede legale:
STUDIO RADIOLOGICO.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* TOCCO MARCO (rappresentante dell'impresa)
nato a SAN GAVINO MONREALE (CA) il 12/12/1952
codice fiscale: TCCMRC52T12H856U
quota: 555,00 valuta: EURO
- SOCIO ACCOMANDATARIO nominato con atto del 03/02/1992

* VINCI MARIA ASSUNTA
nata a GONNOSNO' (OR) il 14/08/1962
codice fiscale: VNCMSS62M54D585A
quota: 413,00 valuta: EURO
- SOCIO ACCOMANDANTE nominato con atto del 23/12/1996
Proprietà della quota:
TIPO DIRITTO: PROPRIETA'

* TOCCO GIULIO ANTONIO
nato a CAGLIARI (CA) il 23/06/1987
codice fiscale: TCCGNT87H23B354K
quota: 116,00 valuta: EURO
- SOCIO ACCOMANDANTE nominato con atto del 23/12/2009
Data iscrizione: 13/01/2010
Proprietà della quota:
TIPO DIRITTO: PROPRIETA'

SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI

- Unità locale STUDIO MEDICO
GUSPINI (CA) VIA ALESSANDRIA, SNC CAP 09036

Attività esercitata:
STUDIO RADIOLOGICO

Data apertura: 21/01/1983

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI CAGLIARI N. 10369/92/T DEL 17/06/1992

RISCOSSI PER NR BOLLI	1	EURO	14,62
PER DIRITTI		EURO	10,00


Prot.:CEW/40/2013/CCA0001

3/1/2013

TOTALE EURO 24,62
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 47671

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA DICHIARAZIONE DI PROCEDURA CONCORSALE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

PER IL CONSERVATORE
L'IMPIEGATO ADDETTO

LUCA FADDA 

SOGGETTI CONTROLLATI (articolo 2 del D.P.R. n.252 del 3/6/1998)

Codice fiscale	Denominazione	Pr.sede			
01311540924	STUDIO RADIOLOGICO DOTTORI F. E M.CA				
Cognome	Nome	Sesso	Pr.nasc.	Dt nasc.	
MARCO		M	CA	12/12/1952	

N U L L A O S T A

ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni.

La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma.

*** fine certificato ***

**Studio di San Gavino Monreale - RISORSE
UMANE**

Direttore Sanitario Dott. Marco Tocco, specialista in Radiologia Diagnostica

Personale medico


Cognome e Nome	Codice Fiscale	Qualifica professionale	Mansione	N° ore settimana
Tocco Marco	TCCMRC52T12H856U	Medico Radiologo	Attività radiologica-ecografia	40
Miceli Alessia Maria	MCLLSM74M56H118P	Medico Radiologo	Attività radiologica-ecografia	25

Personale dipendente a tempo indeterminato

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Qualifica professionale	Mansione	N° ore settimana
Lai Marcello	LAIMCL73D19H856Q	Tecnico sanitario di radiologia medica	Assunzione esami Rx	15
Contu Maria Laura	CNTMLR70S59D970W	Tecnico sanitario di radiologia medica	Assunzione esami Rx	40
Pedroni Susanna	PDRSNN71L61H856U	Amministrativo	Addetto accettazione	40
Pusceddu Stefano	PSCSFN62P09E270Y	Amministrativo	Addetto accettazione	15
Marras Rossella	MRRRSL69P70H974G	Ausiliare	Addetta pulizie	17

Si dichiara che il personale medico lavora in regime libero-professionale, mentre al personale dipendente sopraelencato viene applicato il C.C.N. degli studi professionali, a tempo indeterminato.

San Gavino Monreale 31 dicembre 2012


Marco Tocco